



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA N. 32 DEL 30-07-2019**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI E DI ATTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DELL'INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.**

### **IL SINDACO**

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 25 del 31/05/2019 con cui venivano attribuite ad interim ai responsabili delle Aree intercomunali 2, 3, 4 e 6 ulteriori funzioni gestionali e relative responsabilità, in assenza dal servizio del segretario comunale titolare, con riferimento ai servizi di cui alle Aree Intercomunali 1 e 7.

Preso atto del rientro in servizio del segretario comunale titolare;

Considerato pertanto opportuno, con propri decreti, ricondurre le funzioni gestionali e le relative responsabilità dei Capi Area all'ordinario assetto organizzativo;

Vista la Convenzione fra i Comuni di Occhiobello e Stienta per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi, che prevede, all'art. 6 la costituzione di uffici comuni, ex art. 30 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, denominati Aree intercomunali, che operano con personale distaccato da entrambi gli Enti, stipulata fra gli Enti il 29 dicembre 2014;

Visto anche l'art. 6 comma 4 della suddetta convenzione, che stabilisce che i Responsabili delle Aree intercomunali sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 della Convenzione e nominati tra i Responsabili apicali degli enti aderenti alla suddetta convenzione;

Visto, altresì, l'art. 10 comma 1 della Convenzione che stabilisce che la durata dell'incarico non può eccedere il mandato del Sindaco che conferisce l'incarico;

Visto l'art. 11 della Convenzione in merito ai compiti dei Responsabili delle Aree intercomunali per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e dei servizi comunali;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 29/12/2014, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, mediante la quale è stata approvata l'articolazione della struttura organizzativa degli uffici comuni ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e dei servizi ed assegnate le risorse umane alle Aree intercomunali individuate;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci della seduta del 30/12/2014, nel corso della quale sono stati individuati i Responsabili delle Aree intercomunali;

Rilevato che la gestione associata ha avuto inizio a far data dal 1° gennaio 2015;

Visto l'articolo 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (successivamente individuato con il riferimento "T.U.EE.LL."), il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Visto l'articolo 107 del T.U.EE.LL., il quale, in ossequio al principio della ripartizione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti, specifica, al comma 3, i compiti ed i poteri dei dirigenti;

Rilevato che l'articolo 97 comma 4 lett. d) del T.U.EE.LL., consente al Segretario comunale di svolgere ulteriori funzioni, previste dai Regolamenti comunali ovvero attribuite dal Sindaco;

Ritenuto di attribuire al Segretario comunale le funzioni di responsabile di Area in riferimento all'articolo 107, commi 2 e 3 del T.U.EE.LL.;

Visti gli articoli 2 e 4 ed, inoltre, le disposizioni del titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato (in seguito individuato con il riferimento al "D.Lgs. 165/2001"), recante i principi in materia di dirigenza pubblica, cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti, dai quali si manifesta positivamente l'esistenza del criterio organizzativo per cui ai soggetti preposti agli uffici di massima dimensione dell'Ente locale territoriale sono attribuiti i poteri, le prerogative e le responsabilità di natura dirigenziale;

Visto l'articolo 43 dello statuto comunale, il quale dispone che a ciascuna Area di attività dell'Ente è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle stesse;

Visti: i CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali vigenti;

Considerato che:

la proposta di incarico è stata individuata dalla Conferenza dei Sindaci del 30/12/2014, ad essere preposta alla struttura organizzativa di massima dimensione

individuata quale "Area intercomunale a Affari generali" per l'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi comunali;

al fine di attuare i principi organizzativi di funzionalità, regolati dalle discipline più sopra contemplate, rispetto ai servizi ed ai programmi di attività previsti dall'Ente, si rende opportuno avvalersi della facoltà di attribuire l'incarico di natura dirigenziale al dipendente in possesso di tali requisiti e capacità professionali, anche al fine di articolare la gestione amministrativa per progetti, obiettivi e metodi di lavoro il più possibile condivisi, da parte del personale ed impostati, in maniera omogenea ed in modo univoco, al perseguimento di concreti obiettivi ed effettivi risultati, attraverso anche procedure e metodi di costante collegamento e collaborazione nelle attività degli uffici e in modo da diffondere criteri volti ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

che, per i motivi sopra indicati ed in relazione ai fini sopra esemplificati, si ritiene di nominare il dipendente sotto individuato, in possesso dei requisiti richiesti e tenuto conto delle capacità professionali e delle attitudini risultanti, nonché della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nell'incarico di Responsabile dell'Area intercomunale 1 Affari generali, conferendogli contestualmente le inerenti funzioni gestionali e le relative responsabilità nell'ambito dell'area in oggetto;

Visti: la legge n. 241/1990; il vigente regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;

Sentita la Giunta comunale;

## **1. DECRETA:**

### **Articolo 1. *Nomina del Responsabile dell'Area Intercomunale 1 Affari generali.***

Il dott. Angelo Medici, Segretario comunale titolare della convenzione di segreteria comunale associata dei Comuni di Occhiobello e Stienta, in possesso dei requisiti a tal fine prescritti dalle vigenti norme regolamentari, e sussistendo le altre condizioni obiettive previste da disposizioni legislative, è nominato Responsabile dell'Area Intercomunale 1 Affari generali, come risultante dall'articolazione della struttura organizzativa degli uffici comuni ex art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 per l'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi comunali, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 29/12/2014, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, quale unità organizzative di massima dimensione dell'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali dei Comuni di Occhiobello e Stienta.

### **Articolo 2. *Attribuzione e definizione dell'incarico di natura dirigenziale.***

In ossequio al disposto di cui all'articolo 97, comma 4 lett. d), del T.U.EE.LL., ed avvalendosi, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà dallo stesso accordata di attribuire ulteriori funzioni al Segretario comunale e nella fattispecie le

funzioni dirigenziali di Responsabile d'Area intercomunale - nell'ambito di attività dell'Area funzionale cui è preposto ai sensi dell'articolo precedente - è attribuito l'incarico di funzioni dirigenziali.

Al suddetto Responsabile d'Area spettano pertanto, nell'ambito di attività di competenza della propria Area, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano le Amministrazioni associate verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo degli Enti o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale, nonché la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In particolare, lo stesso Responsabile d'Area espleta i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi dell'Ente. La gestione si realizza, a titolo esemplificativo, mediante gli atti di cui all'art. 3 del Regolamento comunale e si esplica con i compiti individuati dall'art. 11 della Convenzione.

### Articolo 3. *Potere di organizzazione ed attività gestionale.*

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 2, il Responsabile d'Area si avvale delle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate all'Area intercomunale dagli organi di governo degli Enti locali associati. Egli le organizza secondo il modello desumibile dal regolamento, gestendole nel pieno rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità del personale dettati dall'articolo 88 del T.U.EE.LL., nonché in ossequio alle norme, principi e criteri stabiliti in materia dal D.Lgs. 165/2001. In particolare, in materia di gestione del personale, si richiama il dettato dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 4 del regolamento.

Il Responsabile d'Area, nella sua attività di direzione degli uffici e dei servizi dipendenti, cura che, per l'impiego delle risorse e per lo svolgimento della propria attività, la struttura amministrativa associata programmi il lavoro per obiettivi e progetti, mediante il coinvolgimento di tutto il personale secondo le rispettive attitudini e capacità professionali ed adottando le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

Il Responsabile d'Area individua i nominativi dei dipendenti ad esso assegnati che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, possiedano i requisiti e le capacità professionali per essere nominati responsabili dei servizi e degli uffici. Ad essi, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo, spetta la responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati alla relativa unità organizzativa.

Qualora non sussista la formale preposizione di un dipendente o incaricato all'unità organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sul procedimento amministrativo, la responsabilità del procedimento stesso compete al Responsabile d'Area ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile d'Area con atto formale individua e rende noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti assegnati alla propria struttura organizzativa competenti a ricevere la documentazione ai sensi della vigente normativa.

In caso di assenza o impedimento, il Responsabile d'Area, mediante l'istituto della delega di firma, può attribuire ai dipendenti preposti alle unità organizzative interne

all'Area e responsabili del relativo procedimento, il potere di sottoscrivere in sua vece atti anche a rilievo esterno. Diversamente sarà sostituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

7. L'istituto della delega di firma - anche temporaneo - potrà inoltre essere attuato in favore di Responsabili di servizi appartenenti alla medesima Area, qualora motivate esigenze di funzionalità o particolari conoscenze specialistiche lo consiglino opportuno. In tali fattispecie dovrà essere preventivamente ottenuto apposito nulla osta del Sindaco.

#### Articolo 4. Responsabilità per le funzioni di natura dirigenziale.

Il Responsabile d'Area presenterà alla Conferenza dei Sindaci ed alle Giunte dei Comuni associati una relazione esplicativa sull'attuazione della sua attività.

#### Articolo 5. Durata dell'incarico.

Il presente incarico di funzioni di natura dirigenziale è a tempo determinato, per il periodo 01/08/2019 - 31/12/2019.

La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire, sulla base di una procedura che salvaguardi il principio del contraddittorio, soltanto per motivate ragioni organizzative e produttive o in caso d'inosservanza degli indirizzi impartiti, oppure di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, o a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il provvedimento di revoca (art. 7 del Regolamento comunale) è di competenza del Sindaco, su proposta dell'organismo di valutazione.

Altrettanto potrà avvenire per effetto del programmato rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco. In questo ultimo caso la revoca potrà aver luogo senza contraddittorio.

Al presente conferimento d'incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

#### Articolo 6. Valutazione dei risultati conseguiti dal Responsabile d'Area.

La valutazione dei risultati conseguiti dal responsabile di Area, sarà effettuata, a norma dell'articolo 21 del Regolamento comunale, dall'organismo di Valutazione dell'ente, secondo i criteri stabiliti con il "Sistema di misurazione e valutazione della Performance".

Nella valutazione sarà comunque considerato, in relazione all'operato del Responsabile d'Area, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

Nel caso di eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo di governo, dovranno essere acquisite - nel corso dell'esercizio di competenza, ovvero in sede di valutazione - le motivazioni addotte dal Responsabile d'Area, anche assistito da una persona di fiducia.

Articolo 7. Trattamento economico.

A mezzo del precedente decreto non viene attribuito alcun compenso aggiuntivo. Si dà atto che con ulteriore provvedimento si procederà, a consuntivo ed in base ai parametri di riferimento e valutazione previsti sia contrattualmente che dal presente decreto, in merito alla retribuzione di risultato (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Ccnl del 31.3.1999) afferente lo stesso periodo.

Articolo 8. Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente indicato dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento, quelle poste dal T.U.EE.LL., le norme di principio dettate dal D.Lgs. 165/2001, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni - Autonomie locali".

Il presente decreto, per la sua esecuzione, sia notificato all'interessato.

Si provveda altresì alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

Stienta, lì.....

IL SINDACO  
Avv. Enrico Ferrarese

Per accettazione:  
Il Responsabile Area Intercomunale 1 Affari generali  
Il Segretario comunale  
dott. Angelo Medici

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-08-2019 al 20-08-2019

Lì 05-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE